

**Edizione di venerdì 18 Marzo 2022**

## **EDITORIALI**

**Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 marzo**  
di **Laura Mazzola**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Cosa cambierà per le sportive con la riforma dello sport? – prima parte**  
di **Guido Martinelli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Aspetti critici della “sanatoria” R&S**  
di **Debora Reverberi**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Fallimento: niente compenso al curatore “distrattario”**  
di **Angelo Ginex**

## **DICHIARAZIONI**

**La detraibilità delle spese di istruzione universitaria**  
di **Luca Mambrin**

## EDITORIALI

---

# ***Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 marzo***

di **Laura Mazzola**



Il **ventiduesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata all’**istituto del ravvedimento operoso**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver evidenziato le **principali scadenze della settimana**, è stato approfondita la **compensazione del saldo Iva a credito 2021**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata esaminato il **ravvedimento operoso con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

**3. COMPENSAZIONE VERTICALE IVA**

**2. VISTO DI CONFORMITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**

**1. CREDITO IVA SUPERIORE A 5.000 EURO**

**# 10**

## Ravvedimento operoso Imu

---

***L'Imu può essere ravveduta? Se sì, quali sono i codici tributo da utilizzare?***

**L.T.**

---

Anche l'Imu, come gli altri tributi, in caso di omesso totale o parziale versamento, può essere pagata con ravvedimento operoso.

Al fine di sanare una posizione debitoria Imu, occorre utilizzare un solo codice tributo, ovvero il codice identificativo del tributo locale collegato alla singola tipologia di immobili.

Se, ad esempio, non è stata pagata una quota dell'Imu sui fabbricati "non prima casa", occorre utilizzare il codice tributo 3918 per il pagamento sia dell'imposta da versare che delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il modello F24 deve riportare il *flag* su "ravv".

## # 9

### CU: anticipazioni

---

***L'importo relativo ad anticipazioni va indicato, all'interno della CU 2022, con il codice 8?***

**E.M.**

---

Si premette che il codice 8 è stato sostituito dal codice 22.

Le somme che non costituiscono reddito, come ad esempio le spese anticipante in nome e per conto, devono essere indicate, all'interno del punto 7, con il codice 22.

## # 8

### Tardiva consegna CU 2022

---

***L'eventuale tardiva consegna della CU 2022 al cliente comporta il pagamento di una sanzione?***

**E.S.**

---

Secondo quanto indicato dalla prassi, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al

contribuente-sostituito della certificazione, da parte del sostituto di imposta, è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 471/1997.

Se, però, il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto di imposta e non ostacola l'attività di controllo, non incidendo sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione è "meramente formale" e, pertanto, non sanzionabile, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.

## # 7

### CU 2022 in formato elettronico

---

***La CU 2022 può essere inviata al cliente in formato elettronico o è obbligatorio il cartaceo?***

**T.R.**

---

Il sostituto di imposta ha la facoltà di trasmettere al contribuente la CU 2022 in formato elettronico, purché sia garantita a quest'ultimo la possibilità di entrare nella disponibilità di tale documento e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti.

Resta, di conseguenza, in capo al sostituto l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione.

Rimane, comunque, in capo al contribuente la facoltà di richiedere la trasmissione della CU 2022 in forma cartacea.

## # 6

### Residuo credito Iva 2020

---

***Il credito Iva 2020 residuo può essere utilizzato fino all'invio del nuovo modello dichiarativo Iva?***

**D.G.**

---

Il residuo credito Iva, relativo al periodo di imposta 2020, emerso dalla precedente dichiarazione annuale Iva, può essere utilizzato fino alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2021.

L'eventuale credito rimanente ed importato nella nuova dichiarazione "si rigenera" come credito relativo all'anno 2021.

## # 5

### Versamento ravvedimento in momenti diversi

---

***È possibile versare l'imposta, gli interessi e le sanzioni in momenti diversi?***

**F.E.**

---

La risposta è affermativa, in quanto l'articolo 1, comma 1 secondo periodo, D.Lgs. 472/1997 prevede che *"Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso"*.

Occorre sottolineare però che la sanzione deve essere commisurata all'integrale tardivo versamento, ovvero nella misura dovuta in base al giorno in cui il 100 per cento dell'imposta è stata versata.

## #4

### Ravvedimento operoso: rateizzazione

---

***Sono rateizzabili le somme dovute a seguito di ravvedimento operoso?***

**A.R.**

---

La risposta è negativa.

Il ravvedimento operoso è frazionabile, ovvero è possibile sanare l'illecito versando in più *tranches* con l'effetto che, nelle more della sanatoria, l'Amministrazione finanziaria potrebbe rilevare l'omesso versamento (ad esempio tramite avviso di irregolarità) e inibirne la prosecuzione.

## # 3

### Compensazione verticale Iva

---

***La compensazione di tipo verticale non è soggetta ad alcun limite?***

**S.R.**

---

Esatto, non è soggetta a nessun limite.

Ecco perché la tipologia di compensazione è fondamentale per capire se si è soggetti a specifici limiti e secondo quali modalità.

Nello specifico, le compensazioni verticali non sono soggette ad alcun limite e non occorre presentare nessun modello F24, ma è sufficiente registrare il movimento in contabilità e sui registri Iva.

Si parla, infatti, di compensazione interna o da riporto.

## **# 2**

### **Visto di conformità dichiarazione annuale Iva**

---

***Poniamo il caso di un cliente che ha maturato un credito Iva di 10.527 euro. Sono obbligato ad apporre il visto di conformità?***

**L&L s.s.**

---

Per rispondere al quesito occorre verificare se siamo di fronte ad un contribuente virtuoso (cioè se ha un punteggio Isa elevato).

Se sì, possiamo procedere alla compensazione senza apposizione del visto, ma con il *flag* nella relativa casella di esonero del frontespizio.

Se no, invece, dobbiamo apporre il visto solo nell'ipotesi in cui si proceda a compensare orizzontalmente oltre il limite dei 5.000 euro.

Nell'ipotesi, infatti, in cui si decida di utilizzare fino a 4.999 euro, non è obbligatorio apporre il visto di conformità.

## **# 1**

### **Credito Iva superiore a 5.000 euro**

---

***Credendo che il cliente avesse maturato un credito Iva inferiore a 5.000 euro, abbiamo già iniziato a compensarlo a gennaio. Ora, in sede di invio del modello dichiarativo, ci siamo accorti che il credito è maggiore. Dobbiamo riversare?***

**L.G.**

---

La risposta è negativa.

Per importi fino a 5.000 euro l'utilizzo in compensazione è libero già a partire da gennaio.

Per gli importi superiori dobbiamo attendere dieci giorni dopo l'invio del modello dichiarativo Iva 2022 con apposizione del visto o eventuale *flag* collegato all'esonero.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Cosa cambierà per le sportive con la riforma dello sport? – prima parte***

di **Guido Martinelli**



Proviamo ad analizzare quali saranno gli adempimenti che le **associazioni e società sportive dilettantistiche** dovranno effettuare per allinearsi alla previsione dei decreti di riforma dello sport che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° gennaio.

Il primo aspetto da controllare sarà quello di verificare la compatibilità con la nuova disciplina dell'**oggetto sociale**, indicato in statuto, che dovrà necessariamente prevedere il ***“riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”***.

**Questo significherà**, per quelle associazioni sportive che non siano anche associazioni di promozione sociale e per le società di capitali, **eliminare dalle finalità istituzionali tutte quelle non strettamente connesse con la pratica sportiva** (vedi proventi da posti di ristoro, vendita materiale sportivo, attività estetica o fisioterapica, ecc.).

**Dette attività dovranno rientrare tra quelle secondarie e strumentali**, disciplinate dall'[articolo 9 D.Lgs. 36/2021](#) e che potranno essere effettuate con i limiti e i criteri che saranno definiti da un emanando decreto ministeriale.

Se, come tutto fa credere, saranno analoghi a quelli previsti per gli **enti del terzo settore**, i proventi derivanti dalle attività **“extra sportive” non potranno superare il trenta per cento dei ricavi o il sessantasei per cento dei costi sostenuti** dalla sportiva nel periodo di imposta.

**Si chiarisce che, al momento, non si conosce** chi potrà verificare il rispetto di detta proporzione (si ricorda che le Asd non saranno tenute al deposito del bilancio nel nuovo registro delle attività sportive) e, comunque, **quale sia la sanzione che potrà essere comminata** a chi non rispettasse i limiti che saranno indicati nel decreto sopra ricordato.



Si evidenzia anche, come diversità rispetto al regime del terzo settore, che **l'eventuale cancellazione dal registro delle attività sportive potrà avere come conseguenza solo la perdita delle agevolazioni previste per i sodalizi sportivi dilettantistici ma nessuna conseguenza sotto il profilo patrimoniale.**

Al contrario, invece, l'eventuale cancellazione dal Runts provocherà **l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale** che l'ente ha conseguito nel periodo in cui ha assunto la qualifica di ente del terzo settore

Ne conseguirà che **saranno da eliminare dagli statuti eventuali categorie di associati per i quali veniva prevista solo l'attività ricreativa** (ad esempio diritto a frequentare la club house) **e non la pratica sportiva.**

Da evidenziare che **non viene previsto alcun periodo transitorio per l'adeguamento degli statuti** e, tantomeno, una facilitazione, come invece era contenuta nella riforma del terzo settore sulle modalità di tenuta della assemblea di modifica statutaria.

Ci si augura che, sempre in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 le modifiche obbligatorie per legge **non impongano l'assoggettamento anche ad imposta di registro.**

Ma tale modifica non sarà priva di conseguenze sotto anche altri profili.

Il più rilevante è che le finalità istituzionali saranno, a questo punto, solo quelle **sportive.**

Pertanto **accadrà che tutte le iniziative "non sportive" poste in essere da una Asd (ad esempio un corso culturale per i propri associati) per le quali viene previsto un corrispettivo specifico, non essendo più conformi alle finalità istituzionali della associazione, produrranno un ricavo imponibile per l'ente sia reddituale che ai fini iva** anche se l'accesso fosse riservato esclusivamente agli associati.

Inoltre, **diventando proventi commerciali non connessi con le finalità istituzionali non potranno più neanche rientrare nelle forfettizzazioni previste sia ai fini dei redditi che dell'Iva dalla L. 398/1991.**

Ciò avvantaggerà, invece, le sportive che avranno assunto anche lo **status di associazioni di promozione sociale.**

In tal caso sarà possibile indicare, oltre allo **sport dilettantistico**, ulteriori attività di interesse generale indicate dall'[articolo 5](#) del codice del terzo settore, quali, ad esempio, quelle **culturali o ricreative, recuperando in tal caso la decommercializzazione su tali attività, dei corrispettivi specifici versati dagli associati** (e, per le aps, dai familiari conviventi).

Altra valutazione, di carattere **discrezionale**, riservata alle Ssd, sarà legata alla **possibile introduzione della possibilità di prevedere parziali modifiche al divieto di distribuzione di utili**

stabilito dal [terzo comma dell'articolo 8](#).

Questo potrebbe significare, però, la **perdita del diritto a godere di determinate agevolazioni fiscali** riconosciute esclusivamente agli enti senza scopo di lucro.

**Si ricorda che l'iscrizione al Registro delle attività sportive diventerà requisito necessario *“per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura”*.**

Va ricordato che anche per le sportive sarà necessario devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, esclusivamente a fini sportivi ma, **contrariamente a quanto sul punto previsto dal codice del terzo settore, la procedura di devoluzione non dovrà essere “autorizzata” né è sanzionata da nullità in caso di mancato rispetto della norma.**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Aspetti critici della “sanatoria” R&S***

di Debora Reverberi



A oltre quattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale), che ha introdotto all'[articolo 5, commi 7-12](#) una “**procedura di riversamento spontaneo**”, **senza sanzioni e interessi, del credito d'imposta R&S** ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., permangono molti **aspetti critici che rischiano di vanificarne l'attrattività per le imprese**.

La “sanatoria” persegue **la duplice finalità di deflazionare ipotesi di contenzioso tributario e favorire il recupero spontaneo del credito d'imposta R&S maturato nei periodi 2015-2019 e “indebitamente” fruito** in relazione a **errori commessi dal contribuente in buona fede**, nell'ambito di un quadro di regolamentazione e prassi altamente complesso.

**L'accesso alla procedura è precluso nei casi di condotte fraudolente**, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi **e di assenza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese** ammissibili al credito d'imposta.

**In attesa della pubblicazione del modello di comunicazione** all'Agenzia delle entrate per l'accesso alla procedura, sussistono molte **incertezze circa l'effettiva convenienza della “sanatoria”**.

**Il principale elemento di appeal**, eliminazione di sanzioni e interessi a parte, risiederebbe **nell'esclusione dalla punibilità per il reato tributario di indebita compensazione**, di cui all'[articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000](#), previsto in caso di compensazioni annuali superiori a 50.000 euro.

**Tale beneficio è subordinato al corretto perfezionamento della procedura di riversamento**, che si verifica **con l'integrale versamento** delle somme dovute ovvero:

- **entro il 16.12.2022** in caso di versamento in unica soluzione;

- **entro il 16.12.2024 in caso di versamento in tre rate annuali di pari importo.**

Dal **raffronto fra le tempistiche di perfezionamento della “sanatoria” e i termini di prescrizione del reato** previsti in 6 anni ovvero in 7 anni e 6 mesi in presenza di cause interruttive, **molti illeciti penali risulterebbero già prescritti, vanificando così il principale elemento di appeal della procedura.**

La “sanatoria” è accessibile **anche in caso di crediti R&S già oggetto di contestazione** dell'ente accertatore **alla data del 22.10.2021**, data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, **purché l'indebito utilizzo non sia stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi a tale data.**

Tuttavia il Decreto Fiscale **non disciplina la gestione dei procedimenti penali in corso e delle notizie di reato alla procura**: l'accesso alla “sanatoria” non avrebbe effetti immediati per l'imprenditore già iscritto nel registro degli indagati, che vi permarrebbe fino al perfezionamento della procedura.

**Per tutti quei contribuenti i cui crediti R&S non siano stati oggetto di contestazione** vi è peraltro il timore che l'accesso alla procedura si traduca in **un'autodenuncia con automatico flusso di notizie di reato alle procure e iscrizione degli imprenditori nei registri degli indagati.**

Inoltre, la norma istituiva legittima **l'Agenzia delle entrate ad accertare autonomamente condotte fraudolente a “sanatoria” avviata, esponendo il contribuente al rischio di decadenza dalla procedura in qualsiasi momento**, con acquisizione delle somme eventualmente già versate a titolo di acconto sugli importi dovuti.

**In caso di crediti contestati con atti di recupero già impugnati o di imminente impugnazione** sussistono i seguenti ulteriori elementi di criticità:

- **la procedura non prevede la sospensione dei termini** e ne deriva l'obbligo di impugnazione degli atti di recupero notificati;
- **la procedura non disciplina la sorte delle somme eventualmente già versate in pendenza di giudizio.**

**In relazione alle somme versate in pendenza di giudizio** non è chiaro se sia possibile:

- **scomputare dall'importo del credito oggetto di riversamento le intere somme versate nell'ambito della riscossione frazionata a titolo di imposte, sanzioni e interessi;**
- **scomputare dall'importo del credito oggetto di riversamento solo le somme versate a titolo di imposte.**

Si assuma ad esempio il caso di **un'impresa che abbia subito una contestazione per credito inesistente pari a 10.000 euro, con sanzioni applicate in misura pari al 100% per 10.000 euro e interessi pari a 200 euro**, per un totale di euro 20.200.

Si ipotizzi che **in relazione alla rateazione in corso al momento della “sanatoria” il contribuente abbia versato 4.000 euro a titolo di imposta, 4.000 euro a titolo di sanzioni e 80 euro a titolo di interessi, per un totale di 8.080 euro.**

**Le soluzioni prospettabili a seguito dell’accesso alla “sanatoria” sono due:**

- **scomputo integrale delle somme versate**, nel qual caso l’importo dovuto nella “sanatoria” ammonterà a  $000 - 8.080 = 1.920$  euro;
- **scomputo parziale delle somme versate**, nel qual caso l’importo dovuto nella “sanatoria” ammonterà a  $000 - 4.000 = 6.000$  euro.

In attesa dell’effettiva operatività della procedura, auspicando i chiarimenti necessari a una valutazione di opportunità in tempo utile per l’accesso alla “sanatoria”, si rammentano **gli step normativamente previsti:**

- **entro il 31.05.2022, pubblicazione** del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca contenuto e modalità di trasmissione **del modello di comunicazione;**
- **entro il 30.09.2022, invio del modello di comunicazione** all’Agenzia delle entrate;
- **entro il 16.12.2022 ovvero in tre rate annuali rispettivamente entro il 16.12.2022-2023-2024, riversamento dell’importo del credito** utilizzato in compensazione e indicato nella comunicazione, **senza avvalersi della compensazione** di crediti d’imposta.

**Il versamento rateale è precluso** nel caso di indebito utilizzo del credito già **constatato con un atto di recupero non ancora divenuto definitivo.**

## CRISI D'IMPRESA

### ***Fallimento: niente compenso al curatore “distrattario”***

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione,  
COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**

Scopri di più >

In tema di **fallimento**, **non** ha diritto alla **liquidazione del compenso** dell'attività svolta, il **curatore rinunciatario all'incarico** che, nell'espletamento di tale mandato, abbia posto in essere una **condotta illecita**, consistente nella **distrattione di somme** dalla cassa della procedura, in quanto **fattispecie di grave inadempimento** che giustifica lo **scioglimento dall'obbligazione di pagamento** del compenso, eccezionale da parte del fallimento per il venir meno del **rapporto fiduciario**, anche nell'ipotesi in cui questi abbia **restituito** le **somme distratte**.

Sono queste le conclusioni desumibili dall'**ordinanza n. 8530, depositata ieri 17 marzo** dalla **Corte di Cassazione**, in relazione ad una vicenda che ha visto agire in giudizio **l'ex curatore di una procedura fallimentare**, con l'intento di ottenere dalla stessa il **compenso per l'attività svolta**.

Più precisamente, il Tribunale di Monza **rigettava con decreto l'istanza di liquidazione del compenso** dell'attività svolta che era stata presentata da un curatore fallimentare rinunciatario all'incarico.

La decisione di rigetto si fondava essenzialmente sulla **relazione** presentata dal **curatore subentrante**, il quale aveva evidenziato le **gravi condotte** tenute dal suo predecessore (in particolare, **l'ex curatore aveva distratto una somma pari a 42.000 euro dalla cassa della procedura fallimentare** e per tale motivo era stato sottoposto a **procedimento penale** conclusosi con l'emanazione di una **sentenza di patteggiamento**); inoltre, secondo il Tribunale, tale condotta illecita costituiva di per sé una **fattispecie di grave inadempimento** da giustificare lo **scioglimento dall'obbligazione di pagamento del compenso**, eccezionale da parte del fallimento per il venir meno del **rapporto fiduciario** ex [articolo 1460 cod.civ.](#); da ultimo, si rilevava che alcuna valenza poteva assumere la **successiva restituzione** della somma distratta.

Pertanto, il **curatore “distrattario”** proponeva **ricorso per cassazione** affidato a tre motivi, con i quali denunciava la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 444 c.p.p.](#) e degli [articoli 115](#)

e [116 c.p.c.](#), sostenendo che la procedura di patteggiamento **non** contempla un **accertamento di responsabilità penale** e che, comunque, la procedura non aveva subito **alcun danno** dalla sua condotta attesa la **restituzione** delle **somme distratte**; la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 39 L.f.](#), degli [articoli 2230, 2232, 2233 e 2234 cod.civ.](#), dell'[articolo 1460 cod.civ.](#) e del **D.M. 25/01/2012, n. 30**, rilevando che il Tribunale aveva qualificato la sua condotta come un **grave inadempimento** nei confronti del fallimento, pur **in mancanza di un accertamento della sua responsabilità penale**, così finendo per non tener conto dell'attività svolta e, quindi, per non liquidare il compenso ad egli spettante; infine, la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 39 L.F.](#) e degli [articoli 101 e 737 e ss. c.p.c.](#), nonché la nullità del decreto impugnato per **difetto di motivazione**, mancando un riferimento alla documentazione rilevante.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **inammissibili tutti e tre i motivi** sopra indicati, segnatamente sulla base della considerazione per la quale le doglianze avanzate sarebbero dirette ad un **riesame del merito** della causa, ovvero a **ribaltare la valutazione delle prove** utilizzate dal Tribunale, attività precluse in sede di legittimità.

Ad ogni buon conto, giova sottolineare che la Corte di Cassazione ha comunque fornito interessanti spunti di riflessione, così come quando ha affermato che **la sentenza di patteggiamento**, pur non configurando una sentenza di condanna, **può essere utilizzata per desumerne indizi afferenti alla responsabilità per la distrazione di somme di denaro dalla cassa della procedura, presupponendo comunque una ammissione di colpevolezza**; pertanto, essa rappresenta un **importante elemento di prova per il giudice di merito**, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr., **Cass. Sent. n. 30328/2017; Cass. Sent. n. 398/2016**).

In considerazione di ciò, quindi, la Suprema Corte ha osservato che nel caso di specie, **l'ex curatore non ha negato di essersi appropriato in modo illecito della somma di euro 42.000 dalla cassa della procedura, anzi ha ammesso anche di averla restituita**; quindi, secondo i giudici di vertice, **non sussiste alcun dubbio** in merito alla **grave violazione** degli obblighi su di esso gravanti in qualità di **curatore fallimentare**, condotta che ha legittimato la statuizione di **rigetto**, di cui viene chiesta inammissibilmente una diversa valutazione.

Quanto poi al difetto di motivazione del **decreto impugnato**, i giudici di legittimità hanno osservato che questo è **adeguatamente motivato nell'escludere la possibilità di chiedere la liquidazione del compenso da parte del curatore "distrattario"**, la cui condotta gravemente illecita ha fatto venir meno il **rapporto fiduciario** che caratterizza la sua attività.

Per le suesposte ragioni, il **ricorso** è stato quindi dichiarato **inammissibile**, con condanna dell'ex curatore anche al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.



## DICHIARAZIONI

### ***La detraibilità delle spese di istruzione universitaria***

di Luca Mambrin



L'[articolo 15, comma 1, lett. e\), Tuir](#) prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al **19%** delle spese sostenute per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali distinguendo:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali**, le quali sono interamente detraibili;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane** le quali possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale **n. 31 del 07.02.2022** è entrato in vigore il **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del **23.12.2021** con il quale vengono stabiliti **gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l'anno 2021**.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato D.M. **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata **in base a ciascuna area disciplinare di afferenza** e zona geografica **in cui ha sede l'ateneo**, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Scientifico-tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico – sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500

Nell'allegato 1 al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea



magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e **le zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato**, di **specializzazione** e ai **master universitari** di primo e secondo livello **sono detraibili** nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

<b>Spesa massima detraibile</b>	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD E ISOLE</b>
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900

A tutti gli importi di riferimento **deve essere sommato** l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'[articolo 3 L. 549/1995](#), mentre nei limiti di spesa individuati dal decreto del Miur deve essere ricompresa anche **l'imposta di bollo**.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- **corsi di istruzione universitaria;**
- **corsi universitari di specializzazione.** Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Miur;
- **corsi di perfezionamento;**
- **master universitari;**
- **corsi di dottorato di ricerca;**
- **istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie;
- **nuovi corsi istituiti** ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati;
- **corsi Statali** di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Per quanto riguarda **la tipologia di spese detraibili**, l'agevolazione spetta per le spese sostenute per:

- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **soprattasse per esami di profitto e laurea;**
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la **frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA)** per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. n. 249 del 10.09.2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la **frequenza di corsi di formazione universitari o accademici** per il conseguimento dei

CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente così come previsti dal D.Lgs. 59/2017.

La detrazione invece non spetta per:

- i **contributi pagati all'università pubblica** relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "*spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria*";
- le spese relative: **all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- le spese sostenute per la **frequenza all'estero** di una **scuola professionale privata di danza**. Non trattandosi di una "università", tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. e\), Tuir](#).

La detrazione spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Infine, si ricorda che per questa tipologia di spesa la detrazione **varia in base all'importo del reddito complessivo del contribuente**. In particolare, essa spetta per intero ai **titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro**. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.